

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

N. 14263/13 R.G. N.R. N. _____ R.G. G.I.P.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice delle indagini preliminari, dr.ssa Federica Bompieri, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 29/11/2016, nel processo a carico di SCHMIDHEINY Stephan Ernest, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

riqualificati i reati ascritti all'imputato quali delitti di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento,

visto l'art. 22 c. 3 c.p.p.

PQM dichiara

la propria incompetenza per territorio in ordine ai delitti commessi in danno di: -BALESTRIERI Antonio (n. 4), DE SIMONE Salvatore (n. 18), ESPOSITO Gennaro (n. 23), PRISCO Angela (n. 50), ROCCO Antonio (n. 54), RUSSO Vincenzo (n. 58), ESPOSITO Assunta (n. 146), EVANGELISTA Franco (n. 147), per essere competente il Tribunale di Napoli;

-COTTAFAVA Dorando (n. 16) e BONINI Giaele (n. 94), per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia;

-deceduti elencati in imputazione dal n. 1 al n. 3, n. 5, dal n. 7 al n. 15, n. 17, dal n. 19 al n. 22, dal n. 24 al n. 49, dal n. 51 al n. 53, dal n. 55 al n. 57, dal n. 59 al n. 63, ai n. 65 e 66, dal n. 69 al n. 93, dal n. 95 al n. 145, dal n. 148 al n. 225, dal n. 227 al n. 258, per essere competente il Tribunale di Vercelli;

ordina la trasmissione degli atti ai Pubblici Ministeri presso i suindicati Tribunali. Torino, 29 novembre 2016

d.ssa Rederica Bompieri



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

N.	14263/13	R.G.	N.R.
N.		R.G.	G.I.P.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice delle indagini preliminari, dr.ssa Federica Bompieri, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 29/11/2016, nel processo a carico di SCHMIDHEINY Stephan Ernest, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

riqualificati i reati ascritti all'imputato quali delitti di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento,

visto l'art.425 c.1 cpp

PQM dichiara

non doversi procedere nei confronti di SCHMIDHEINY Stephan Ernest per i reati commessi in danno di BARBIERI Antonino, PAGLIANO Giovanni, SORDI Ernesto, perché estinti per intervenuta prescrizione.


Torino, lì 29 novembre 2016

II Giudice d.ssa Federica Bompieri

ordinanza

Il Giudice, all'esito dell'udienza preliminare, sentite le parti,

osserva



1) Sulla dedotta nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per la mancata iscrizione ex art. 335 cpp di 220 casi di omicidio doloso ovvero, in via di subordine, inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine effettuati in relazione alle medesime 220 contestazioni di omicidio doloso per cui non vi è stata iscrizione nel registro delle notizie di reato

Le richieste, principale e subordinata, non possono essere accolte.

Occorre, innanzitutto, ricordare che la finalità propria dell'istituto dell'iscrizione ex art. 335 cpp è quella di individuare/documentare il *dies a quo* del computo del termine massimo di durata delle indagini preliminari, cristallizzando il momento genetico della fase procedimentale.

Vero è che l'attuale disciplina lascia aperto il problema del trattamento processuale da riservare agli atti d'indagine compiuti nel lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione della qualità "sostanziale" di persona sottoposta alle indagini da parte di un determinato soggetto e quello della "formale" iscrizione del suo nominativo nel registro, non potendosi operare un'interpretazione estensiva della disciplina contenuta nell'ultimo comma dell'art. 407 cpp, stante il regime di tassatività che la contraddistingue.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 Cc. -dep. 20/10/2009- Rv. 244376), chiamate a dirimere il contrasto di giurisprudenza registrato dalla Sezione VI, insorto in merito alle conseguenze che scaturiscono dalla <u>ritardata iscrizione</u> del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., hanno avuto modo di chiarire:

-che "per poter configurare un sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero, occorrerebbe [dunque] una <u>espressa previsione normativa</u> che disciplinasse non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il "rito" secondo il quale inscenare un simile accertamento "incidentale",

-sicché "gli eventuali <u>ritardi nella iscrizione</u>, tanto della notizia di reato che del nominativo cui il reato è attribuito, sono <u>privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen.</u>, anche se si tratta di ritardi colpevoli o abnormi, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale".

In senso sostanzialmente analogo si era in precedenza espressa la Corte Costituzionale (ordinanza n. 307 del 2005 - G.U. 30 del 27/07/2005 - Rel. Flick), che aveva evidenziato come <u>l'iscrizione nel registro delle notizie di reato abbia una valenza meramente ricognitiva</u>, e non già costitutiva dello *status* di persona sottoposta alle indagini, sicché le garanzie difensive che la legge accorda a quest'ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell'iscrizione.

D'altra parte, neppure per <u>l'omessa iscrizione</u> della notizia di reato sono previste sanzioni processuali, in coerenza con la finalità propria dell'istituto dell'iscrizione, quale sopra ricordata, e non costituendo, certamente, l'iscrizione un presupposto di esercizio dell'azione penale.

Poste tali premesse, non è questa la sede in cui sindacare, sul punto, l'operato della Pubblica Accusa.

L'unica omissione alla quale il legislatore espressamente ricollega la sanzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti seguenti è l'avviso di conclusione delle indagini. Nel presente processo, tuttavia, l'avviso ex art. 415 bis cpp, emesso il 1/12/20014 e notificato in pari data, riguardava tutti i reati per i quali è poi stato chiesto il rinvio a giudizio.

Pertanto, la richiesta di dichiarare la nullità o l'inutilizzabilità dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti va respinta.

2) Sull'asserita violazione del principio del ne bis in idem

Con la sentenza n. 200/2016 la <u>Corte Costituzionale</u>, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., ha ritenuto che:

-nel sistema della CEDU, e anche in base alla Costituzione repubblicana, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato "deve [invece] dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero" (par. 11);

-dettando, per operare tale valutazione, precise linee interpretative: "l'autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice a quo) sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione" (par. 12);

-e precisando, da un lato, che i fatti sono certamente diversi qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico; dall'altro, che ove tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state "<u>specificamente considerate</u>", unitamente al nesso di causalità con la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze (par. 12).

Occorre, dunque, verificare se il fatto storico "secondo la conformazione identitaria che ha acquisito all'esito" del processo recante RG NR 24265/04, sia il medesimo fatto storico posto dal pubblico ministero a base dell'odierna imputazione; e, laddove giudizio abbia riguardato la medesima persona offesa, occorrerà verificare se la morte era già stata "specificamente considerata" nel precedente giudizio, unitamente al nesso di causa con la condotta dell'imputato.

Orbene, con riferimento al delitto di <u>disastro innominato doloso (art. 434 cp</u>) di cui al capo B) del proc. pen. RG NR 24265/04, la pronuncia definitiva è la <u>sentenza n. 1292/2014, con cui la Corte di Cassazione</u> ha statuito che:

-la contestazione non annetteva rilievo individuale ai singoli eventi lesivi, pur elencati, di malattia e di morte, valorizzando il carattere unitario dell'evento disastro, inteso quale evento-offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone;

-il compendio probatorio si era basato essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all'amianto della Eternit, in assenza di accertamenti sui nessi di causalità individuali;

-a tutte le parti civili era stato riconosciuto, dalla Corte d'Appello, un medesimo danno "da esposizione", a prescindere dalle singole patologie riscontrate e dagli esiti delle stesse;

-la fattispecie di reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che è, appunto, il verificato disastro, da intendere come fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza; nella fattispecie astratta, il persistere del pericolo e il suo inveramento, quale concreta lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto, non sono elementi del fatto tipico e, nel processo, non erano stati oggetto di "formale contestazione", sicché neppure ne era stata accertata la derivazione causale dalla contaminazione ambientale.

Con riferimento al delitto di <u>omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 cp</u>) di cui al capo A) del proc. pen. RG NR 24265/04, la pronuncia definitiva è la <u>sentenza del 3/6/2013</u>, con cui la Corte d'Appello di <u>Torino</u> ha ritenuto che:

-le singole malattie-infortuni non rappresentavano gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi, altrettanti eventi del reato in esame, che aveva, invece, ad oggetto un fenomeno unitario di enormi proporzioni (il disastro) di cui le singole malattie infortuni costituivano concreta manifestazione;

-pertanto, l'accertamento avente ad oggetto tale evento, di natura unitaria, prescindeva dall'accertamento dei singoli accadimenti che lo integravano, soccorrendo, al riguardo, le indagini epidemiologiche.

Alla luce dei principi elaborati dal Giudice delle leggi e tenuto conto di "come si è sviluppata la contestazione" nel processo recante RG NR 24265/04, concluso con le indicate pronunce definitive, deve escludersi che il presente processo costituisca indebita duplicazione, totale o parziale, del processo recante RG NR 24265/04.

3) Sulla qualificazione giuridica dei reati contestati

Sentite le parti, i reati contestati quali delitti di omicidio volontario continuato, aggravato dall'aver commesso il fatto per motivi abbietti o futili (il mero fine di lucro) e con mezzo insidioso (l'omissione di informazione circa i rischi specifici dell'inalazione di amianto e le misure per ovviare agli stessi), vengono riqualificati in termini di omicidio colposo plurimo ex art. 589 c.p., aggravato dalla previsione dell'evento ex art. 61 n. 3 c.p.

Proc. N. 14263/13 R.G. N.R. Proc. N. 19421/14 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - 429 c.p.p. -

Il Giudice dr.ssa Federica Bompieri all'esito dell'udienza preliminare nei procedimento sopraindicato nei confronti di:

Schmidheiny Stephan Ernst nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947

libero assente

dom.to ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Astolfo Di Amato, in Roma - via Nizza 59; difeso di fiducia dagli avv.ti Astolfo Di Amato del Foro di Roma e Guido Carlo Alleva del Foro di Milano

IMPUTATO

nella qualità di effettivo responsabile della gestione della società (Eternit Spa) esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, e di effettivo responsabile della gestione delle società (Industria Eternit Casale Monferrato Spa, Industria Eternit Napoli Spa, Icar Spa, Industria Eternit Reggio Emilia Spa) esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, nel periodo che inizia il giugno 1976 con riguardo ai siti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Napoli-Bagnoli, e il 27 giugno 1980 con riguardo al sito di Rubiera, e che termina il 4 giugno 1986 con riguardo ai siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, il 19 dicembre 1985 con riguardo al sito di Napoli-Bagnoli, il 6 dicembre 1984 con riguardo al sito di Rubiera, dei seguenti reati:

artt. 589 c. 1, 2 e 4; 61 n.3 c.p. perchè cagionava la morte di lavoratori operanti presso i predetti stabilimenti, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe tali stabilimenti, alle date e nei luoghi sotto indicati per ciascuno, e, segnatamente, di:

N.	Cognome	Nome	Data di	Data	Causa	Luogo	Stabilimento	Periodo	Mansioni
	2		nascita	decesso	decesso	decesso		esposizione	
								professionale	
64	Testore	Giulio	23/5/1926	7/12/2008	asbestosi	Cavagnolo	Cavagnolo	Dal 7/5/1955	Dipendente
								al 26/11/1982	Eternit
									addetto al
									reparto
									mescole

addetto ad operazioni comportanti esposizione ad amianto, per colpa e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro e, segnatamente, degli artt. 2087 c.c.; 4 lett. a), b), c), d), 19, 20, 21, 33 d.p.r. 19/3/1956 n. 303; 377 e 387 d.p.r. 27/4/1955 n. 547; 157-176 d.p.r. 30/6/1965 n. 1124;

N.	Cognome	Nome	Data	Data	Causa	Luogo	Luogo	Periodo	Tipo	di
			nascita	decesso	decesso	decesso	residenza	esposizione	esposizione	
226	Rondano	Rita	16/7/40	15/7/2012	Mesotelioma	Casale	Cavagnolo	1966-2012	Ambientale	in
					pleurico	M.to			Cavagnolo	

abitanti e/o soggiornanti in aree al di fuori dei predetti stabilimenti, esposti a materiali di amianto di cui consentiva e non impediva la fornitura a privati e ad enti pubblici per la pavimentazione di strade, cortili,

aie, o per la coibentazione di sotto tetti di civile abitazione, per colpa e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme e, segnatamente, degli artt. 674 c.p., 2050 c.c. e 356 d.p.r. 27/4/1955 n. 547;

in quanto era consapevole che

- A) il mesotelioma pleurico o peritoneale (oltre che l'asbestosi e il carcinoma polmonare) sono patologie con prognosi infausta correlate sotto il profilo eziologico all'inalazione delle fibre di asbesto;
- B) gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, presentavano condizioni di polverosità da amianto enormemente nocive per la salute delle popolazioni formate dai lavoratori e dagli abitanti delle zone prossime a tali stabilimenti;
- C) le risorse finanziarie effettivamente investite per ridurre la polverosità all'interno dei luoghi di lavoro e nel territorio erano esigue;

e ciò malgrado, per mero fine di lucro, decise di

- D) continuare le attività già svolte negli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, ancora per un decennio;
- E) non modificare negli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera, le preesistenti ed enormemente nocive condizioni di polverosità da amianto mediante conversioni e risanamenti realmente incisivi;
- F) risparmiare sulle gravose spese indispensabili per una radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro, con il consapevole e voluto risultato che le fibre di asbesto continuarono a disperdersi abbondantemente nelle fabbriche e negli ambienti di vita, e, per inevitabile conseguenza, determinarono e determinano tra lavoratori e cittadini una epidemia dilatata nel tempo di patologie di cui conosceva la gravità e la diffusività;
- G) adottare ed attuare una politica aziendale comportante un'immane esposizione ad amianto di lavoratori e cittadini, e, in particolare, diretta a:

nello stabilimento di Cavagnolo,

- 1) omettere l'individuazione e la realizzazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (quali impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale);
- 2) omettere la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione;
- 3) omettere la sottoposizione dei lavoratori esposti ad amianto a controlli sanitari adeguati, e l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona;
- 4) omettere l'informazione e la formazione dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;

in aree private e pubbliche al di fuori del predetto stabilimento

5) consentire e non impedire la fornitura a privati e a enti pubblici, e il mantenimento in uso, dei materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, in tal guisa determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche:

presso le abitazioni private dei lavoratori

6) omettere l'organizzazione della pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale e determinare la conseguente indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;

tanto che

- H) promosse una sistematica e prolungata opera di disinformazione volta a:
- 1) tranquillizzare la collettività, sia divulgando la falsa rassicurazione che erano state impegnate notevoli risorse per sanare la situazione, sia propalando notizie infondate circa l'efficacia delle bonifiche già compiute e lo stato delle conoscenze scientifiche in ordine alla cancerogenicità dell'asbesto,
- 2) diffondere l'erronea convinzione che, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e nelle aree ad essi vicine, sarebbe stato sufficiente rispettare valori limite di soglia, peraltro individuati in modo inappropriato anche alla stregua delle conoscenze già allora disponibili e mai realmente osservati con adeguate azioni preventive;
- I) confidò che l'opera di disinformazione da lui promossa avrebbe impedito alla collettività di acquisire esatta consapevolezza del fenomeno epidemico che egli si era già rappresentato e che, dunque, provocò pur di perseguire vantaggi economici;
- L) si avvalse sistematicamente di un esperto di pubbliche relazioni per allontanare dalla sua persona qualsiasi sospetto sulla parte avuta nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani con modalità tali da diffondere in notevole quantità le fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nel territorio, e così per occultare le proprie responsabilità scaricandole sulle articolazioni periferiche della catena di governo del gruppo.

Con l'aggravante di avere agito nonostante la previsione dell'evento.

In Cavagnolo nelle date sopra indicate per ciascun deceduto.

Identificate le persone offese in

- -TESTORE Bruno Giuseppe, nato a Chivasso a Chivasso il 7/12/1958;
- -TESTORE Emma, nata a Chivasso il 19/4/1961;
- -TESTORE Marinella, nata a Chivasso il 24/2/1965;
- -TESTORE Laura, nata a Cavagnolo il 5/8/1967;
- -TESTORE Gianfranco, nato a Cavagnolo il 23/10/1969;
- -CROVA Gian Carlo Celestino, nato a Brusasco Cavagnolo il 30/10/1941;
- -CROVA Valentina, nata a Chivasso il 2/9/1968;

da citare tutti presso l'ultima residenza conosciuta, indicata dal PM nella richiesta di rinvio a giudizio;

evidenziate le seguenti FONTI DI PROVA:

-Verbali di sommarie informazioni delle seguenti persone:

Bracco Marina, Benitti Silvano, Bontempelli Ezio, Pasquarelli Maria Gemma, Celoria Carla, Mondani Angela Elvira, Giribaldi Giuliana Angela, Attardo Michele, Bellodi Paolo Giovanni, Bruno Maria Cristina, Bellingeri Ettore, Colombo Paolo Alberto, Baggio Luciano, Porta Luciano, Bruno Maria, Costa Emilio, Coppo Cesare, Longone Fabrizio, Bontempelli Ezio, Opezzo Carlo, Pondrano Nicolino, Ferraris Piero, Rossi Elio, Blasotti Romana, Formisano Michele, Palumbo Maria, Cimmino Renato, Ambrosino Vincenzo, Carlevais Bruno, Cocorullo Michele, Cerino Ciro, Luongo Giuseppe, Morelli Gennaro, Raffa Osvaldo, Saccoia Giuseppe, Trencia Ottavio, Vassallo Errico, Viola Antonio, Di Paolo Salvatore, Della Puca Benito, Crepaldi Giuseppe, Caprari Mario e relativa documentazione allegata a detti verbali;

- -Verbali di sommarie informazioni ex art. 210 c.p.p. di VINCK Karel Clement;
- -Verbali di dichiarazioni spontanee di: SCHMIDHEINY Thomas Max, HOLTE Anders, MITTELHOLZER Leogard, SCHAFFNER Heinz, e relativi allegati a detti verbali;
- -accertamenti di P.G e la relativa documentazione acquisita:
- -documentazione sanitaria delle persone decedute;
- -documentazione riguardante le società Eternit;
- -documentazione acquisita dall'archivio Etemit presso il Comune di Casale Monferrato;
- -atti e documenti acquisiti dal procedimento n. 7/91 del Tribunale di Casale Monferrato e le sentenze emesse nei tre gradi di giudizio; documentazione acquisita presso ASL 21 di Casale Monferrato relativa allo stabilimento Eternit di Casale Monferrato (attività di bonifica, fotografie, documentazione tecnica

dell'azienda agli anni 70-80); accertamenti e rilievi effettuati dalla P.G. sede unitamente al personale Spresal ASL 21 e relativa documentazione fotografica;

- -documentazione acquisita dal nucleo Carabinieri di Napoli presso ASL di Napoli e presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli inerente allo stabilimento Etemit di Bagnoli;
- -documentazione acquisita dal nucleo Carabinieri di Milano, a Milano presso la ditta Tecnologie Industriali relativa allo stabilimento di Bagnoli; documentazione acquisita presso l'ASL di Reggio Emilia relativa allo Stabilimento Etemit di Rubiera;
- -documentazione acquisita a Genova presso gli uffici ed il deposito (ditta IL GRIFONE) del curatore fallimentare inerente allo stabilimento di Bagnoli; documentazione acquisita presso l'INAIL Direzione Generale di Roma e sedi Regionali della Campania, Emilia Romagna e Piemonte inerente ai casi di malattie professioni di lavoratori degli stabilimenti Etemit italiani (Rubiera, Cavagnolo, Casale e Bagnoli);
- -schede e file ISTAT relativi alle cause di morte dei lavoratori degli stabilimenti Eternit citati e dei residenziali;
- -documentazione acquisita dai registri mesoteliomi riguardanti casi di lavoratori degli stabilimenti Etemit citati e residenziali;
- -atti e documenti acquisiti dal fascicolo del procedimento penale n. 7972/92 riguardante lo stabilimento SACA di Cavagnolo;
- -documentazione acquisita dal fascicolo del procedimento penale (AMIANTIFERA DI BALANGERO) 12293/93 R.G. notizie di reato riguardante "la relazione sul corso tenuto a Neuss (Dusseldorf-Germania) dal 13 al 18 dicembre 1976"
- -documentazione acquisita presso la sede RAI di Torino inerente ai servizi giornalistici e filmati sugli stabilimenti Eternit;
- -documentazione sequestrata, anche su supporto informatico, nel corso della perquisizione presso MS&L di Bellodi del 13/12/2005 tra cui anche il MANUALE ETERNIT;
- -documenti allegati alle denunce presentate dall'avv.ti Gatti, Frigo, Aliffi e Reale;
- -documenti allegati alle querele delle parti lese ed eredi sia di ex lavoratori sia di residenti nell'area del comune di Casale Monferrato e Cavagnolo, presentate dall'avv.to Bonetto in data: 22/12/04, 18/01/05, 03/05/05, 08/10/05, 09/06/06, 09/02/07, 06/03/07, 03/04/07 e documentazione integrativa prodotta nel giugno 2007;
- -accertamenti tecnici svolti (e la relativa documentazione allegata) relativi ai casi di cui al presente richiesta di rinvio a giudizio;
- dal CT Paolo Rivella sulle società Etemit e sulle società controllate da Etemit e gli organigrammi di ciascuna società;
- dai CT Rosalba Altopiedi, Fulvio Bonessa e Marcellino Cena, riguardanti la raccolta di dati anamnestici di soggetti lavoratori e la relativa documentazione allegata relativa ai casi di cui alla presente richiesta di rinvio a giudizio;
- dai CT Alessandra Pittatore, Laura Davico, Rosanna Abbonizio, Marinella Bertolotti e Carol Brentisci riguardanti la raccolta di dati anamnestici di soggetti residenti nell'area del comune di Casale Monferrato e la relativa documentazione allegata, relativa ai casi di cui al presente richiesta di rinvio a giudizio;
- dai CT Andrea Blanchietti, Rosanna Abbonizio e Laura Davico riguardanti l'acquisizione dei dati sanitari ed anamnestici inerenti ai soggetti con patologia asbesto correlata, relativa ai casi di cui al presente richiesta di rinvio a giudizio;
- dai CT Dario Mirabelli, Corrado Magnani e Francesco Baroni Adesi inerente allo studio epidemiologico sulla coorte di Casale Monferrato e Cavagnolo e valutazione dei casi di patologie asbesto correlate in soggetti residenti;
- dai CT Pietro Comba, Massimo Menegozzo, Simona Menegozzo, Roberta Pirastu e Marco De Sanctis, inerente allo studio epidemiologico della coorte di Bagnoli;
- dai CT Stefano Belli e Ferdinando Luberto di studio epidemiologico sulla coorte di Rubiera;
- -dai CT Emanuele Lauria, Luca Mingozzi, Angelo Salerno e Luisa Bologna sulle condizioni di esposizione ad amianto e prevenzione presso gli stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli;
- dal CT Laura Turconi sulle variazioni morfologiche dell'alveo del fiume Po nell'aera di Casale Monferrato e variazioni antropiche dell'area limitrofa in sponda destra del fiume nel periodo 1975-1986;

-dai CT Francesco Carnevale ed Elisabetta Chellini su come si sia sviluppata la conoscenza nella comunità scientifica circa la pericolosità dell'impiego dell'amianto, su quali tipi di amianto venissero utilizzati nelle lavorazioni industriali e se fossero presenti sul mercato tecnologie diverse (impianti e sostanze) da quelle impiegate nei vari periodi e nelle lavorazioni dei manufatti in fibrocemento;

dal CT Bruno Mariani per convertire su supporto digitale DVD i filmati acquisiti dalla RAI;

- -dal CT Roberto Martina su elaborazione informatica sui costi a carico INAIL imputabili alle patologie di ex dipendenti Etemit e per la ricerca sul server della MSL (incluso nel sequestro compiuto presso la MSL) di informazioni circa la natura ed il dettaglio dei rapporti intercorsi tra la MSL ed Etemit;
- -documenti tradotti in italiano dal francese, dal tedesco, dall'inglese, dal fiammingo, dallo spagnolo e dal portoghese;
- -libri matricola degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e di Bagnoli, della Saca di Cavagnolo e della ICAR di Rubiera;
- -atti acquisiti dal 5219/09 RG Tribunale (n. 24265/04 R.G.N.R.): i verbali di udienza con le relative trascrizioni in formato digitale;
- -documenti acquisiti presso l'Archivio di Stato di Torino in forma digitale (n. 1 CD);
- -filmato blu notte, trasmissione di Rai3 sul caso delle morti per amianto;
- -il filmato Indistruttibile documentario sulla situazione Eternit fabbrica e vittime a Casale Monferrato ed il Filmato dell'Istituto Luce su lavorazione dell'amianto nell'industria Eternit di Casale Monferrato alla fine degli anni venti del novecento;
- -consulenze mediche dei CT Massimiliano Bugiani, Ferruccio Perrelli, Pavilio Piccioni e Zoraide Palazzo;
- -Consulenze mediche istopatologiche dei CT Pier Giacomo Betta e Donata Bellis;
- e ogni altro atto e documento contenuti nel predetto procedimento, ovvero indicati nell'indice, trasmesso unitamente agli atti del fascicolo;

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D. Leg. 271/89

DISPONE

il rinvio a giudizio di Schmidheiny Stephan Ernst nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947 per i reati di cui in epigrafe, indicando l'udienza del giorno 14.6.2017 ore 9.00, sez. I penale, aula 52, piano terra, ingresso 20, c.so Vittorio Emanuele n° 130, Torino, per la comparizione del predetto avanti il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, competente per materia e territorio, con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies cpp.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza la lista di eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto, almeno venti giorni prima del giudizio, all'imputato assente e alle persone offese non presenti.

Torino 29 novembre 2016

IL CANCELLIERE

IL GUDICE d.ssa Federica Bompieri